

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2020/2021

L'esercizio venatorio nella stagione 2020/2021, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 e 19 settembre negli ATC e CA, qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AFV e AATV, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- a.1) - nelle giornate del 2, 5, 9 settembre negli ATC e nei CA, qualora deliberato dai rispettivi comitati di gestione, nelle AFV e nelle AATV, esclusivamente da appostamento temporaneo: **tortora**
- b) - specie cacciabili dal 20 settembre al 6 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico
- b.1) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 dicembre:
minilepre;
- c) - specie cacciabili dal 20 settembre al 15 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- d) - specie cacciabili dal 20 settembre al 29 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- e) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 ottobre
quaglia, tortora;
- f) - specie cacciabili dal 20 settembre al 20 gennaio
beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 20 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- h) - specie cacciabili dal 20 settembre 31 gennaio; dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, CA, AFV e AATV che hanno stabilito la pre-apertura a tali specie nel mese di settembre la caccia termina al 10 gennaio.
- i) - specie cacciabile dal 1° ottobre al 20 gennaio; dal 2 gennaio al 20 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- l) - specie cacciabile dal 20 settembre al 31 gennaio; dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
colombaccio,
- m) - specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:
allodola

- n) - specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV; approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- o) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 29 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
- p) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	1° agosto - 14 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 14 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 15 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	16 settembre - 14 dicembre

Nella suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	1° agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl.0 -	CA	15 ottobre - 21 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 21 dicembre (dal 1 al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA -assimilabili a quelli degli ATC- che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 2 settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall'AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1 al 14 ottobre il prelievo del maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo", a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019; organizzato dalla Provincia in accordo con C.A o AFV.

Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalla Provincia. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altre province o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	1 agosto - 14 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 14 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	2 settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II - III	1° novembre - 30 dicembre
Tutte	2 gennaio - 15 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 3 ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	16 maggio - 31 agosto
Tutte	2 settembre - 31 gennaio
ST - RO - MM	1° febbraio - 15 marzo

q) - specie cacciabile dal 20 settembre al 20 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva:

cinghiale.

I Comitati di gestione degli ATC e CA deliberano i periodi di caccia programmata al cinghiale.

Gli istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca il periodo di caccia programmata al cinghiale; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza, prende atto dei periodi comunicati.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, nel mese di gennaio la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

1.2. L'esercizio venatorio dal 2 al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- volpe e cinghiale, beccaccia, beccaccino anche con l'ausilio dei cani; nella zona di pianura agli anatidi, limicoli e rallidi, limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 metri da questi.
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia AATV, il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera c), fino al 30 dicembre; nelle AFV ove è previsto un piano di prelievo delle specie starna e pernice rossa il prelievo è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera c) fino al 13 dicembre; nelle AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della specie fagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune
- 25 capi di minilepre
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 tortore, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno.
- nel periodo dal 2 al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di una beccaccia al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di due capi giornalieri per la coturnice e un capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) coniglio selvatico: trenta capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 20 tortore, 25 quaglie, 25 codoni, 50 allodole.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con altre forme di caccia;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia; qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1., il Comitato di gestione deve provvedere a fornire idonea motivazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) il prelievo della specie cinghiale, con l'ausilio dei cani, deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- 1 - l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- 2 - la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- 3 - la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

- la caccia alla specie beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra, nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi.

I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;

- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1- b;
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo